



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20090 –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

ORDINANZA N. 11 DEL 19-03-2018

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA PADANA SUPERIORE PER L'APERTURA DI UN CANTIERE STRADALE FINALIZZATO AL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA

VISTA l'istanza presentata dall'impresa Errestrade srl, in qualità di esecutrice dei lavori, in data 08.03.2018, diretta a ottenere l'interdizione alla circolazione e alla sosta di via Padana Superiore nel tratto compreso tra l'intersezione con via della Repubblica e il confine con il comune di Milano, al fine di poter svolgere i lavori di completamento della pista ciclopedonale;

Considerato necessario ridurre il più possibile il disagio per la normale circolazione e nel contempo concludere l'intervento di completamento della pista ciclopedonale nel più breve tempo possibile;

Vista la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, prevedendo una specifica regolamentazione, in via Padana Superiore nel tratto compreso tra l'intersezione con via della Repubblica e via Padana Superiore n° 1 in direzione Ovest e località San Giuseppe in direzione Est;

Considerate le caratteristiche dei lavori che andranno a interessare il tratto di via Padana Superiore nel tratto compreso tra l'intersezione con via della Repubblica e via Padana Superiore n° 1 in direzione Ovest e località San Giuseppe in direzione Est e la via della Repubblica;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti in conformità alle norme contenute nel D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

Visto gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

Visto il D.Lgs n° 267/2000 del 18/08/2000;

Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 19 del 24/12/2015;

ORDINA

Dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, di ogni giornata, a partire dal giorno 26/03/2018 e fino al giorno 31/03/2018 è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare della via Padana Superiore nel tratto compreso tra l'intersezione con via della Repubblica e via Padana Superiore n° 1 in direzione Ovest e località San Giuseppe in direzione Est e a tal fine è istituito:

- Il divieto di transito (figura II.46 art. 116), eccetto i mezzi di cantiere, sulla via Padana Superiore nel tratto compreso tra l'intersezione con via della Repubblica e via Padana Superiore n° 1 in direzione Ovest e località San Giuseppe in direzione Est;
- Il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 21.00 alle ore 06.00 (figura II.74 art. 120, modello II 6/m art. 83, modello II 3/a art. 83) in via Padana Superiore nel tratto compreso tra l'intersezione con via Repubblica e via Padana Superiore n° 1 in direzione Ovest e località San Giuseppe in direzione Est;
- Il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati dalle ore 21.00 alle ore 06.00 (figura II.74 art. 120, modello II 6/m art. 83, modello II 3/a art. 83) in via della Repubblica dall'intersezione con via Fiume all'intersezione con via Padana Superiore;
- La deviazione del traffico veicolare che transita sulla via Padana Superiore in un percorso alternativo indicato da apposita segnaletica verticale e più precisamente:

per il traffico proveniente da via Olgettina, via Padova e via Palmanova e diretto a Est, in direzione di viale Martesana, via Fiume, via della Repubblica e via Padana Superiore;

per il traffico proveniente da Vimodrone centro e diretto a Ovest verso via Olgettina, via Padova e via Palmanova, in direzione di via della Repubblica, via Fiume direzione Ovest, viale Martesana direzione Ovest.

Fuori dalla fascia oraria di svolgimento dei lavori, le aree interessate dalla presente ordinanza devono risultare libere da qualsiasi materiale di cantiere e deve essere ripristinato il traffico veicolare preesistente.

- La presenza del cantiere stradale e di veicoli in entrata e uscita da questo dovrà essere adeguatamente segnalata su tutta la viabilità prossima al cantiere stesso;
- I cartelli che evidenzino la presenza del cantiere stradale e di macchine operatrici in circolazione dovranno essere posti in modo opportuno e in posizione visibile a margine della viabilità;
- Dovranno essere presenti tutti gli apprestamenti necessari alla segnalazione e alla visibilità notturna del cantiere stradale, degli eventuali operatori e degli eventuali ingombri sulla sede stradale.
- Per l'avvertimento e l'organizzazione dei veicoli in transito, dovranno essere apposti i seguenti cartelli:

presenza di cantiere

limite di velocità

divieto sorpasso

presenza di restringimento carreggiata

deviazione del flusso dei veicoli

pericolo di proiezione sassi

presenza di operatori a terra

fine area di lavoro;

- La segnaletica dovrà essere efficiente e visibile durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità. In particolare, a tal fine, si prescrive uso di cartelli e pannelli di segnalazione con superfici rifrangenti e di luci di segnalazione della presenza e dell'ingombro del cantiere stradale.
- La segnalazione luminosa notturna avverrà mediante:
luci rosse fisse di ingombro
luci lampeggianti gialle;

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 141 comma 1 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al T.A.R. Lombardia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di sessanta giorni e con le procedure previste dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

DISPONE

Il responsabile dell'impresa deputata all'esecuzione delle opere è incaricato dell'installazione a proprie spese di tutta la segnaletica stradale con le modalità imposte dal D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e dal D.M 10/07/2002, con particolare riferimento alle barriere, al segnalamento degli uomini al lavoro, al segnalamento del cantiere e delle macchine operatrici, alla sicurezza dei pedoni, alla copertura di eventuale segnaletica stradale preesistente e in contrasto con la nuova segnaletica temporanea, subordinandone l'efficacia all'invio al Comando Polizia Locale di Vimodrone di idonea dichiarazione di avvenuta installazione da effettuarsi anche a mezzo fax al n° 022500330, 48 ore prima dell'inizio dei lavori;

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale così come previsto dall'articolo 12 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Pagliarini Giovanni